

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

CLXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedi:			
PRESIDENTE	2116		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	2116		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2803)	2116		
PRESIDENTE	2116		
TUDISCO, <i>Relatore</i>	2116		
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2843)	2117		
PRESIDENTE	2117, 2118		
TUDISCO, <i>Relatore</i>	2117, 2118		
FERRERI	2118		
CHIOSTERGI	2118		
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		DE' COCCI ed altri: Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici. (2411)	2118
		PRESIDENTE	2118, 2120, 2122
		CIFALDI	2119, 2121
		TROISI	2119, 2122
		CHIOSTERGI	2119, 2120, 2122
		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2119, 2120, 2122
		COSTA	2120
		DE' COCCI	2122
		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		TOGNI, ANGELINI e NEGRARI: Provvedimenti per la zona industriale apuana. (2293)	2122
		Proposta di legge (Seguito della discussione e non approvazione):	
		BERNIERI e BOTTAI: Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania. (2294)	2122
		PRESIDENTE	2122, 2123, 2124
		TOSI, <i>Relatore</i>	2123, 2124
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2123
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	2124

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

La seduta comincia alle 9.30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine, De Palma e Saggin.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, l'onorevole Amadei Leonetto sostituisce, per la seduta odierna, l'onorevole De Martino Francesco.

Comunico altresì che, a termini dell'articolo 39 del regolamento, l'onorevole De' Cocci partecipa, come proponente, alla discussione della proposta di legge n. 2411 e l'onorevole Togni come proponente della proposta di legge n. 2293.

Discussione del disegno di legge: Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

Prego il relatore, onorevole Tudisco, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TUDISCO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta in sede deliberante del 24 giugno 1952, detta norme in merito ai compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre associazioni di categoria, in seno alle commissioni mediche per le pensioni di guerra. Tale compenso, per tutte le visite eseguite nello stesso giorno, non può superare le lire 2.800. Si tratta in sostanza di una modificazione predisposta allo scopo di migliorare il tratta-

mento dei suddetti medici i quali, per il servizio veramente oneroso da essi prestato, avevano retribuzioni irrisorie in confronto a quelle corrisposte ai medici liberi professionisti.

Per quanto attiene all'onere della spesa derivante dall'applicazione di questa legge — stabilito con l'articolo 3 in lire 13 milioni — viene ad essere fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52. Data la semplicità del provvedimento e le evidenti ragioni di giustizia che l'hanno determinato, prego la Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, è raddoppiata.

Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 2.800.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonché per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 13 milioni annui, viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

ART. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo. (Approvato dalla V Commissione del Senato). (2843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo.

Prego il relatore, onorevole Tudisco, di riferire su questo provvedimento, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

TUDISCO, *Relatore*. L'articolo 38 dello statuto della regione siciliana stabilisce che lo Stato deve versare « annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici ». Tale somma, continua detto articolo, « tenderà a bilanciare il minore ammontare di redditi di lavoro nella Regione, in confronto alla media nazionale » mentre il relativo importo dovrà essere riveduto, come dispone l'articolo stesso, ogni quinquennio « con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo ».

Ricorderanno i colleghi che la Costituzione della Repubblica dispone al penultimo comma dell'articolo 119: « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali ».

Per quanto concerne la Sicilia tale provvidenza è passata nell'articolo 38 dello statuto della regione di cui ho fatto precedentemente cenno.

La questione è troppo nota perché io debba qui illustrarla ai colleghi. La prima « decisione » in questa materia risale agli anni in cui si costruiva l'unità d'Italia. Ne parla un documento insigne: la relazione del Consi-

glio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. In questa relazione si ricordava che la Sicilia, entrando a far parte dello Stato italiano, recava una quota di debito pubblico molto inferiore a quella portata da tutte le altre regioni, e se ne attribuiva la causa alla trascuranza in cui essa era tenuta dal governo borbonico; onde si chiedeva espressamente che « il Parlamento nazionale, considerando che questa tenuità è cagionata soltanto dalla mancanza di opere pubbliche nell'Isola, voglia ordinare l'iscrizione nel Gran libro del debito pubblico italiano di una rendita in favore della regione siciliana, onde apprestarle un fondo speciale straordinario per la creazione di un sistema esteso di lavori pubblici, al fine di livellarne le condizioni economiche a quelle delle altre regioni d'Italia ».

Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame il contributo anzidetto, per il primo quinquennio di attuazione dello Statuto siciliano, viene determinato nella cifra di 55 miliardi, anche in rapporto al disposto degli articoli 14 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522 e 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Si è fatto riferimento alle citate leggi perché, come dalle medesime è precisato, dovendosi il contributo di solidarietà determinare sulla base del reddito medio del lavoro in Sicilia, non può non tenersi conto della influenza che sulla detta media spiegano le spese per opere pubbliche eseguite nell'isola.

Si è poi fissata in linea definitiva e nell'importo di lire 37 miliardi, per lo stesso periodo, la somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana viene determinato, per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 nell'importo di lire 55 miliardi anche in rapporto al disposto degli articoli 14 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522, e 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

Do lettura dell'articolo 2:

« La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 37 miliardi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere previsto dall'articolo 1 verrà fatto fronte per lire 30 miliardi con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 4 novembre 1951, n. 1196, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-1951 e per lire 25 miliardi con le maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni ai bilanci per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

FERRERI. Non so che sorte avrà questo articolo per la mancanza della legge che permette di utilizzare, oltrepassato il 30 giugno 1952, le maggiori entrate reperite nell'esercizio 1951-52.

PRESIDENTE. Sembra che sia in corso un provvedimento analogo a quello che venne adottato per l'esercizio finanziario precedente circa l'utilizzazione delle maggiori entrate.

CHIOSTERGI. È una riserva che facciamo ovvero passiamo oltre e approviamo lo stesso il provvedimento ?

PRESIDENTE. Sarei d'avviso di approvare ugualmente il disegno di legge.

CHIOSTERGI. Non vorrei che fossero sollevate in merito delle osservazioni.

TUDISCO, *Relatore*. Come ha già fatto cenno l'onorevole presidente, avverto che vi è in corso un provvedimento che dà la possibilità dell'utilizzo delle maggiori entrate dell'esercizio testé decorso.

CHIOSTERGI. Siamo sempre nello stesso caso: non possiamo basarci che su provvedimenti in corso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci ed altri: Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici. (2411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci, Castelli Avolio, Terranova Corrado, Bontade Margherita, Bosco Lucarelli, Molinaroli, Ceravolo, Sammartino, Notarianni, Liguori, Adonnino, Zaccagnini, Angelucci Nicola, Boidi, Pignatelli, Giammarco, Fabriani, Chiarini, Rocchetti, Paggiuca, De Maria, Negrari, De Meo, Semeraro Gabriele, Natali Lorenzo, De Martino Alberto, Lombardi, Diecidue, Babbi, Micheli, Bernardinetti, Caiati, Moro Gerolamo Lino, Volpe: Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949 n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

Su tale disegno di legge svolgerò io stesso la relazione.

In base alla disposizione dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti venne autorizzata a concedere un finanziamento annuo di 10 miliardi di lire in modo da consentire un determinato impegno a favore di privati che intendevano ricostruire le proprie case.

In tal modo praticamente avviene che, chi vuole ricostruire, rivolge domanda al Genio civile e contemporaneamente alla seconda Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) alla quale vengono trasmessi i progetti per il relativo esame; dopo di che il Comitato, in via di massima, concede un pre-finanziamento, con effetto dal momento in cui vengono a maturazione gli stati di avanzamento.

Il contratto di mutuo provvisorio poi si converte in mutuo regolare.

Esauritasi l'autorizzazione all'impegno in base alla citata legge n. 409, il collega onore-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

vole De' Cocci ed altri colleghi hanno provveduto a presentare alla Camera questa proposta di legge con cui si chiedeva, per i due esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, una assegnazione di carattere straordinario, nel senso di concedere l'autorizzazione all'impegno. Ma, poiché veniva a cessare l'autorizzazione per gli esercizi successivi, allo scopo di poter continuare nell'opera della seconda Giunta, si è provveduto ad uno stanziamento di 15 miliardi per i quattro esercizi futuri.

Da qui la necessità di concedere alla seconda Giunta questa autorizzazione, ciò che venne anche segnalato in seno alla Commissione speciale dei danni di guerra, in quanto fu fatto presente da molti colleghi che, nel caso non fosse concessa questa autorizzazione, l'attività della seconda giunta si sarebbe fermata.

Infatti, in base all'autorizzazione per l'esercizio finanziario 1951-52, le pratiche relative sono state esaminate e un certo numero di esse sono state ammesse a questo contributo futuro.

La stessa posizione è quella riguardante le pratiche di cui all'esercizio finanziario 1952-53; cosicché, se non si provvedesse ad una nuova autorizzazione all'impegno (salvo i pagamenti futuri, quando saranno compilati gli stati di avanzamento, eccetera) il compito della seconda Giunta si potrebbe dire cessato.

Da qui la necessità che ha spinto gli onorevoli proponenti a predisporre il provvedimento di cui ci occupiamo.

Intanto sono intercorse delle trattative con il Ministro del tesoro, poiché sembrava che la somma di cui l'onorevole De' Cocci chiedeva l'autorizzazione per l'impegno fosse piuttosto elevata. A seguito di queste trattative si sarebbe addivenuti alla formulazione dell'articolo unico di cui do lettura, ciò che rappresenta una proposta subordinata:

«Ad integrazione di quanto è stabilito nell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della legge stessa, mutui della durata di trenta anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonché mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CIFALDI. Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di accettare la misura dei mutui che sono stati chiesti, e di cui l'importo è concretato appunto nella proposta subordinata testè letta.

Tutti coloro che hanno trattato con la seconda Giunta, non soltanto hanno trovato in questo organismo competenza e buona volontà, ma uno strumento efficacissimo per procedere alle ricostruzioni delle abitazioni.

Poiché il Governo ha dimostrato in più occasioni di essere disposto a venire incontro a quest'opera di ricostruzione, sarà opportuno, e questo dico per incidenza, di discutere al più presto anche la legge sui danni di guerra.

Comunque, io credo che il Governo darà senz'altro il suo appoggio a questo provvedimento che risponde perfettamente agli scopi per cui è stato creato.

Da ogni parte sono pervenute centinaia di domande di mutuo, appunto perché si è visto che è stato realmente creato un mezzo efficiente ed operante, cioè uno strumento veramente idoneo a questo scopo.

La somma di sei miliardi mi pare esigua. Bisogna rendersi conto di queste esigenze e bisogna, secondo me, aumentare possibilmente detta somma.

Sono pertanto favorevole alla proposta di legge nel testo dianzi letto dall'onorevole Presidente e prego i colleghi di voler dare il loro voto favorevole a questa che è veramente un'ottima iniziativa.

TROISI. Concordo anch'io nell'esprimere parere favorevole alla proposta di legge in discussione. Desidero ricordare che qui non si tratta di effettuare un pagamento immediato, ma di dare una autorizzazione. Questo è uno di quei pochi organismi che hanno dato ottima prova nell'azione pratica, e quindi sarà necessario dare detto nuovo apporto alla ricostruzione edilizia.

CHIOSTERGI. La Commissione forse ricorderà che io ero tanto convinto dell'opportunità di insistere presso il Governo per aiutare la ricostruzione delle case distrutte o danneggiate dagli eventi bellici, che ho fatto persino una proposta, a Strasburgo, per la creazione di un fondo europeo a questo scopo.

Mi pare che la seconda Giunta abbia realmente svolta un'ottima attività e con poca spesa. Io mi associo pertanto alla proposta del collega onorevole Cifaldi, nel senso che non sia ridotta la cifra da 5 e 3 miliardi annui, come desidererebbe il Governo e propongo il ritorno al testo originario.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione deve darmi atto che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

questa proposta di legge è da tempo iscritta all'ordine del giorno e si discute oggi perchè inizialmente il Governo aveva espresso in merito ad essa parere contrario. La tenacia dell'onorevole Castelli Avolio e quella dell'onorevole De' Cocci, assecondata — mi sia consentito — dalla mia buona volontà, ha permesso che tale parere non fosse definitivo. In seguito vi furono delle trattative. Si discuteva sulla misura del contributo, che deve essere in relazione con il gettito del risparmio gestito dalla Cassa depositi e prestiti ed in rapporto anche con rilevantissimi prestiti e mutui per opere di carattere urgente da eseguirsi dagli enti locali con il contributo dello Stato.

La proposta del Governo è questa: non si può consentire un intervento che superi la somma di 10 miliardi, così ripartiti: due miliardi nell'esercizio finanziario 1952-53, quattro miliardi nell'esercizio 1953-54 e altri quattro miliardi nell'esercizio 1954-55. È il massimo che il Governo possa consentire.

PRESIDENTE. Ci troviamo pertanto di fronte a tre proposte: quella di tornare al testo originario fatta dall'onorevole Chiostergi, quella subordinata (in seguito ai colloqui con il Ministro onorevole Pella e in relazione alla possibilità della Cassa depositi e prestiti di concedere mutui) e quella ufficiale, ora esposta dal Sottosegretario di Stato onorevole Avanzini.

In questo caso non si tratta di fare la somma dei miliardi stanziati in ciascun esercizio, ma di autorizzare con questa legge ad assumere degli impegni ripartiti in diversi esercizi:

Mi consenta la Commissione di riassumere i termini della questione. La misura dei 10 miliardi annui è già stabilita nella più volte citata legge 25 giugno 1949, n. 409. Tutt'al più si potrebbe far questione dell'autorizzazione suppletiva di 10 miliardi da ripartire in due esercizi finanziari, in ragione di 5 miliardi per esercizio.

Ciò posto, per quanto riguarda la possibilità della Cassa depositi e prestiti di accondiscendere a questo impegno per pagamenti futuri, si deve rilevare che nella seduta in cui fu discussa questa proposta di legge venne dato formale incarico al collega onorevole Turnaturi di accertare quale fosse la possibilità finanziaria della Cassa depositi e prestiti di concedere mutui ai sinistrati che intendevano ricostruire. L'onorevole Turnaturi riferì e dichiarò che effettivamente tale possibilità vi era, basandosi sul principio che l'opera di ricostruzione era da mettere in prima linea

rispetto agli altri mutui che la Cassa concedeva.

Per quanto si riferisce al punto messo in rilievo dall'onorevole Sottosegretario di Stato, quello cioè del risparmio postale, attraverso documenti ufficiali abbiamo potuto rilevare che il risparmio postale è in continuo aumento. Bisogna ribadire il concetto che, trattandosi di autorizzazione di una spesa, non ci troviamo in presenza di un pagamento immediato. Il ciclo delle operazioni da farsi dagli uffici del Genio civile prima, dai provveditorati alle opere pubbliche poi, ed infine dal Ministero del tesoro, è piuttosto lungo ed intercorre un considerevole spazio di tempo fra l'impegno contrattuale di pre-finanziamento e la conclusione del mutuo definitivo.

Cosicché, anche tenendo conto delle osservazioni fatte dalla Ragioneria generale dello Stato (cioè che la seconda Giunta dispone ancora di denaro liquido per le operazioni di cassa), una volta approvata questa proposta di legge, senza intaccare le autorizzazioni che saranno concesse per le operazioni di cassa, l'Istituto si potrà avvalere delle somme ancora disponibili che non ha interesse a ritirare in quanto gli stati avanzamento ed i collaudi finali non sono ancora maturati. Di questa osservazione bisogna tenere il massimo conto dal punto di vista finanziario.

Pertanto, ripeto, ci troviamo in presenza di tre testi: quello originario proposto dall'onorevole Chiostergi, quello subordinato, che è il frutto dei colloqui avuti con il Ministro onorevole Pella, ed infine quello proposto ora dall'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale, dopo la relazione della Ragioneria generale dello Stato, chiede di ridurre la somma a cifre esigue. Si tratta di stabilire quale testo si deve prendere in esame. Onorevole Chiostergi, mantiene la sua proposta?

CHIOSTERGI. La mantengo, perchè altrimenti la proposta di legge non raggiungerebbe il suo scopo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le faccio presente che gli stessi proponenti non insistono su quella proposta che ritengono eccessiva.

CHIOSTERGI. No; essi hanno ceduto soltanto di fronte all'atteggiamento rigido del Ministero del tesoro e, piuttosto che ricevere un parere contrario, si sono piegati di fronte alla ferma volontà del Governo. Non ritengo opportuno che si ecceda in questa rigidità perchè i crediti sono concessi per la ricostruzione di case.

COSTA. Non faccio una questione di amor proprio per il fatto che la Commissione ha

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

creduto di dare l'incarico di riferire sulle possibilità finanziarie della Cassa depositi e prestiti all'onorevole Turnaturi che è membro della commissione di vigilanza, mentre io immeritatamente ne sono il presidente e ritengo d'altra parte di partecipare assiduamente a tutte le sedute della Commissione finanze e tesoro. Pertanto non è nemmeno il caso di dire che non si possa contare su di me quale informatore per il fatto che io non frequento le sedute della IV Commissione permanente.

Mentre io sono giustamente preoccupato di andare incontro all'edilizia privata, debbo negare che la Cassa depositi e prestiti abbia quella esuberanza di fondi cui ha accennato l'onorevole presidente. La verità risulta dalla relazione, che non è della Ragioneria generale dello Stato, ma della stessa Cassa depositi e prestiti. In proposito posso citare il caso di un comune d'Italia — e potrei farne il nome, se gli onorevoli colleghi lo desiderassero — il quale ha chiesto alla Cassa 120 milioni per costruire delle case operaie e non è stato esaudito perché attualmente non vi è la possibilità di soddisfare tale richiesta.

Più di quanto propone l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro non ritengo di poter approvare. Dichiaro, però, che se vedo vi sia tendenza a negare ai comuni, soprattutto ai piccoli comuni, i mutui richiesti quando essi non riescono a costruire acquedotti, case e cimiteri non essendovi nella Cassa depositi e prestiti disponibilità di fondi per venire incontro a queste loro esigenze, non so davvero cosa io stia a fare come presidente della commissione di vigilanza per la distribuzione dei suddetti fondi. Duole anche a me parlare in questo senso, perché la causa caldeggiata dal collega onorevole Chiostergi è sacrosanta, ma io debbo pur fare una graduatoria delle necessità. Conosco bene il funzionamento dell'Istituto e gli impegni ai quali è continuamente esposto. Purtroppo, la Cassa depositi e prestiti non è un pozzo di San Patrizio. Non è vero, poi, che i depositi postali abbiano subito molto incremento. Nell'ultima seduta della commissione di vigilanza si è messo in evidenza che ultimamente vi è stata una ripresa, di depositi, dopo un periodo di stasi, ma chi può calcolare l'entità di questa ripresa? Quasi tutte le disponibilità della Cassa sono costituite dai depositi a risparmio postale.

Perciò, con tutto il rispetto per la tesi del collega onorevole Chiostergi, dolente che le reali condizioni della Cassa depositi e prestiti non consentano più di quanto abbia proposto

l'onorevole Sottosegretario, di Stato, dichiaro che non potrò votare altra proposta se non quella del Governo.

CIFALDI. Desidero fare un'osservazione preliminare. Voglio dire al caro collega onorevole Costa che quando la Commissione pregò l'onorevole Turnaturi di svolgere questa indagine, il collega onorevole Costa in quel momento non era presente, perché diversamente tutti coloro che erano in Commissione lo avrebbero pregato di esperire una indagine sulle reali possibilità della Cassa. Non penso nemmeno che l'onorevole Costa possa supporre che si sia voluto in qualche modo, neanche lontanamente, dare la preferenza ad un componente, pur autorevole, della commissione di vigilanza e non al suo presidente. Come presidente egli avrebbe avuto il diritto di essere designato a quell'incarico; a maggior ragione trattandosi di un caro collega qual'è l'onorevole Costa. Perciò dichiaro che egli deve escludere assolutamente che vi sia stata una qualsiasi ragione per la quale non ha avuto l'incarico di svolgere tale indagine.

Le dichiarazioni dell'onorevole Costa sono per noi illustrative e in certo qual modo anche impegnative. Pertanto prego la Commissione e l'onorevole Costa di seguire una via intermedia. Vi è stata una prima proposta che ha avuto il parere contrario del Governo; vi sono stati dei colloqui fra il ministro Pella e l'onorevole Castelli Avolio, dopo di che si è giunti alla proposta subordinata, consistente nello stanziamento di 10 miliardi annui.

Chiedo che si mantenga la proposta concordata, cioè che siano stanziati sei miliardi per questo esercizio e gli altri miliardi negli esercizi successivi. In tal modo si potrebbe venire incontro alle ansiose aspettative degli interessati, i quali si sono viste respingere le loro richieste per mancanza di fondi disponibili. Ritengo che nell'esercizio corrente non si possa esaurire neppure la somma dei sei miliardi, a causa della lunghezza del corso delle pratiche; tuttavia, basta consentire che vi sia l'impegno della spesa. Si tratta di un impegno che non comporta effettivamente erogazione di somme. Pertanto dichiaro di accedere alla tesi intermedia concordata tra l'onorevole relatore e il Ministro del tesoro. Anzi, esprimo la mia meraviglia nel vedere che in un primo tempo vi è stata una soluzione concordata con il Ministro stesso e in un secondo tempo si è manifestata qualche resistenza, non solo da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato, ma anche da parte degli uffici del Ministero. Non siamo contro la Ragioneria generale dello Stato, tutt'altro; però abbiamo la

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

sensazione che talvolta si vada al di là di quella che è la via giusta.

Concludendo, chiedo l'accettazione della proposta intermedia che prevede lo stanziamento di sei miliardi per questo esercizio, ripartendo gli altri miliardi negli esercizi successivi.

CHIOSTERGI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Costa, ritiro la mia proposta e mi associo a quella dell'onorevole Cifaldi di approvare la proposta intermedia.

PRESIDENTE. La proposta intermedia è questa: abbandonare l'autorizzazione per l'esercizio 1951-52, in quanto ormai decorso; autorizzare l'impegno per 6 miliardi per l'esercizio 1952-53; e poi per ciascuno dei due esercizi successivi concedere l'autorizzazione di lire 10 miliardi annui basata sulla citata legge n. 409 del 1949.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Così si supera la somma complessiva di 10 miliardi. Se 2 miliardi possono diventare 3, d'accordo; ma non sei.

DE' COCCI. A me sembra opportuna la proposta di concedere l'autorizzazione di 2 miliardi per l'attuale esercizio finanziario, di 4 miliardi per l'esercizio 1953-54 e di altri 4 per il 1954-55.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

DE' COCCI. Mentre per il corrente esercizio finanziario è prevista l'autorizzazione a 10 miliardi ovvero, compresa l'integrazione, a 12 miliardi, per i due prossimi esercizi finanziari non esiste alcun finanziamento.

PRESIDENTE. La proposta intermedia non è questa; ma è la seguente: accordare l'autorizzazione di 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, e poi ritornare alle cifre previste dalla citata legge n. 409, cioè 10 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di essere contrario a questa proposta.

DE' COCCI. Io insisto, naturalmente, per la tesi più ampia; qualora non venga accolta, accetto la ripartizione, consentita dal Governo.

TROISI. Chiedo che si ponga in votazione la proposta intermedia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge nel testo originario:

«Ad integrazione di quanto è stabilito nell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del

C. A. S. A. S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della legge stessa, mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori lire 5 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, nonché mutui fino alla concorrenza di lire 15 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57.

Per detti mutui si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

A tale testo si propone di sostituire il seguente altro testo di cui ho già dato lettura:

«Ad integrazione di quanto è stabilito nell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C. A. S. A. S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della legge stessa, mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonché mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

«Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

Pongo in votazione quest'ultimo testo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge dei deputati Togni, Angelini e Negrari: Provvedimenti per la zona industriale apuana (2293) e dei deputati Bernieri e Bottai: Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania (2294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle due proposte di legge dei deputati Togni, Angelini, e Negrari: Provvedimenti per la zona industriale apuana e dei deputati Bernieri e Bottai: Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania. Ricordo che nella precedente seduta del 27 giugno 1952 la Commissione stabilì di abbinare la discussione delle due proposte di legge sulle quali riferì ampiamente nella stessa seduta l'onorevole Tosi. Prego il relatore di voler dare alla Commissione notizia delle ulteriori infor-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

mazioni avute dai Ministeri interessati in merito ai due provvedimenti di cui trattasi.

TOSI, *Relatore*. Nella precedente seduta del 27 giugno scorso ho riferito alla Commissione su queste due proposte di legge, spiegando quali erano stati i benefici riservati alla zona apuana, quelli che avevano cessato di avere applicazione e quelli che ancora duravano.

Ho già messo in evidenza le imprecisioni contenute nel testo della proposta di legge degli onorevoli Bernieri e Bottai ed ho fatto presente la opportunità di fermare la nostra attenzione sul testo della proposta di legge dei deputati Togni, Angelini e Negari che a me è sembrata più completa.

Dopo di che abbiamo sospeso la discussione perché io e gli stessi proponenti desideravamo assumere ulteriori informazioni. Oggi possiamo presentare alla Commissione un testo definitivo, concordato col Governo.

Di tutte le varie concessioni, di cui la zona apuana beneficiava, alcune sono venute a cadere — e per queste non si fa più luogo a rinnovazione — altre, invece, sono state considerate rinnovate dalle leggi generali, che hanno dettato un trattamento di favore per tutte le zone colpite dalla guerra. Sono rimasti da considerare, per la norma che stiamo esaminando, soltanto due concetti: trattamento rispetto alla ricchezza mobile e trattamento rispetto alla tassa di registro.

Nel nuovo testo formulato si è addivenuti a questa intesa. Per quel che riguarda l'ampliamento d'impianti, la norma esiste fin dal 1946; per quel che riguarda le nuove costruzioni o le ricostruzioni, si è addivenuti alla concessione di una esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile dalla data della loro attivazione fino a tutto il 31 dicembre 1954; per quel che riguarda la tassa di registro e di trascrizione, l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, già concedeva una agevolazione, riducendo ad una tassa fissa di 100 lire l'imposta di registro e di trascrizione per gli acquisti originari dei terreni per i nuovi impianti industriali, mentre riduceva a metà l'onere dell'imposta di registro e di trascrizione, per i trasferimenti degli stabilimenti siti nel perimetro della zona industriale, in quanto però fossero soddisfatte due condizioni: cioè, che gli stabilimenti fossero fermi da due anni e che gli acquirenti si impegnassero a riattivarli entro il termine di sei mesi. Qualora queste due condizioni non si fossero verificate, insorgeva il diritto dell'Amministrazione a riscuotere la tassa intera.

Oggi si è provveduto, sostituendo i due primi commi dell'articolo 1 della proposta di legge degli onorevoli Togni ed altri con altri due commi, il cui testo definitivo è del seguente tenore: « Ferma restando la disposizione del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, l'esenzione per un decennio dalla data della loro attivazione dall'imposta di ricchezza mobile, si applica agli stabilimenti che vengono costruiti o ricostruiti entro il 31 dicembre 1954, nella zona industriale di Apuania.

Le agevolazioni disposte nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, in materia di imposta di registro e di trascrizione, hanno effetto fino al 31 dicembre 1954».

Poiché la proposta di legge degli onorevoli Bernieri e Bottai affronta lo stesso problema ed adotta analoghi concetti, essa praticamente è assorbita dalla proposta di legge degli onorevoli Togni ed altri.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con quanto ha dianzi detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle due proposte di legge in discussione.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge degli onorevoli Togni ed altri.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge stessa, n. 2293, nel testo originario:

« Alle imprese che entro il 31 dicembre 1956 costruiscano, ricostruiscano, riattivino, ampliino o trasformino stabilimenti tecnicamente organizzati nella zona industriale di Apuania è concessa l'agevolazione in materia di imposta di ricchezza mobile prevista nell'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.

Le agevolazioni disposte negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, in materia di imposta di registro e di trascrizione e di imposta generale sull'entrata, hanno effetto fino al 31 dicembre 1956.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818 ».

A tale articolo il relatore, onorevole Tosi, propone di sostituire il seguente:

« Ferma restando la disposizione del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, l'esenzione per un decennio dalla data della loro attivazione, dalla imposta di ricchezza mobile, si applica agli stabilimenti che vengono costruiti o ricostruiti entro il 31 dicembre 1954, nella zona industriale di Apuania.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

Le agevolazioni disposte nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, in materia di imposta di registro e di trascrizione hanno effetto fino al 31 dicembre 1954.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818 ».

Pongo in votazione quest'ultimo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, avvertendo che su di esso nessun emendamento è stato presentato:

« È richiamato in vigore, fino al 31 dicembre 1956, l'articolo 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 147, che approva il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ora dobbiamo prendere in esame gli articoli della proposta di legge dei deputati Bernieri e Bottai.

TOSI, *Relatore*. Propongo di non passare all'esame degli articoli di detta proposta di legge perché in parte essi sono assorbiti dalla proposta di legge degli onorevoli Togni ed altri, ora approvata, e, in parte, non sono accolti da me e dal Governo.

PRESIDENTE. Allora la proposta del relatore onorevole Tosi si concreta nel non passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge dei deputati Bernieri e Bottai: « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La proposta di legge degli onorevoli Bernieri e Bottai sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

La proposta di legge degli onorevoli Togni, Angelini e Negrari sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed

invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra » (2803):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo » (2843):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

DE' COCCRED ALTRI: « Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici » (2411):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

TOGNI, ANGELINI E NEGRARI: « Provvedimenti per la zona industriale apuana » (2293):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	24
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amendola Giorgio, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, Ghislandi, Longoni, Maniera, Mannironi, Marotta, Massola, Montanari, Petrilli, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

De Martino Carmine, De Palma, Saggin.

La seduta termina alle 10.45.